

**N. 01359/2013 REG.PROV.CAU.  
N. 00341/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 341 del 2013, proposto da:

Aimeri Ambiente S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Francesco Romanelli, Ferdinando Acqua Barralis e Paolo Rilla, con domicilio eletto presso Guido Francesco Romanelli in Roma, via Cosseria N.5 Int.1;

***contro***

Comune di Conversano, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Felice Ingravalle, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, n.180;

Lombardi Ecologia Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

***nei confronti di***

Cns-Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Consorzio Gema, Tekno Service Srl, Tradeco Srl, Ciclat Ambiente Soc.Coop., Antinia Srl;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 00943/2012, resa tra le parti, concernente affidamento servizi di spazzatura, raccolta, trasporto rifiuti urbani ed assimilati.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Conversano e di Lombardi Ecologia Srl;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2013 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Acqua Barralis, Ingravalle e Notarnicola;

Dato atto dell'impegno delle parti a non procedere alla stipula del contratto nelle more della definizione del giudizio di primo grado all'esito dell'udienza di merito già fissata per il 3 maggio 2013;

Rilevato che, alla luce di tale presupposto, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'appello cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Dà atto della rinuncia all'appello cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente FF

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)